

Il piano attestato di risanamento

Prof. Walter Strozzi

Corso di Economia:

Crisi finanziaria di impresa e
strategia di risanamento



Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

FINALITA'

Perseguire la continuità aziendale e, conseguentemente, preservare il valore sociale dell'impresa, mantenendo gli attuali livelli occupazionali

Minimizzare i costi e tempi di esecuzione del progetto di risanamento

Massimizzare la soddisfazione dei creditori, i quali potrebbero avere obiettivi diversi, in quanto i creditori strategici potrebbero essere interessati alla continuità aziendale, mentre quelli piccoli potrebbero preferire la liquidazione atomistica dell'azienda, anche nell'ambito della procedura di fallimento

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

L'imprenditore in stato di crisi può superare la situazione di difficoltà aziendale tramite un documento redatto dall'organo di gestione, ed asseverato da un professionista indipendente, senza dover ricorrere ad una procedura concorsuale, né sottostare al controllo del tribunale. Il piano di risanamento può essere adottato anche dall'impresa in liquidazione, se è finalizzato alla revoca di tale stato.

Benefici per l'imprenditore per gli atti contenuti nel piano:

- esonero da alcuni reati quali bancarotta
- esonero dall'azione revocatoria
- agevolazioni fiscali

Non applicabile

Non si applica il divieto di azioni esecutive individuali

Non si può chiedere la transazione fiscale e contributiva

Non si applica la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

Presupposti soggettivi:

il debitore deve essere un imprenditore commerciale di natura privata, non piccolo e, quindi, fallibile (art. 1 del RD 267/42). Gli effetti tipici del piano (esonero da azione revocatoria fallimentare e reati di bancarotta) si producono, infatti, soltanto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.

Una parte della dottrina ritiene che possa essere adottato anche a chi non è assoggettabile a procedure concorsuali, es. per usufruire dei benefici fiscali.

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

Presupposti oggettivi:

rappresentato dallo stato di crisi reversibile del debitore (finanziaria, economica, ecc.), in presenza di condizioni o prospettive di continuità aziendale. È, pertanto, necessaria la sussistenza di alcuni requisiti preliminari, come le adeguate prospettive di mercato e prodotto – sulle quali fondare il rilancio economico – e la possibilità di accedere a nuova finanza, necessaria a supportare il progetto: in mancanza, è difficilmente sostenibile l'ipotesi del risanamento in continuità aziendale. Il piano attestato di risanamento potrebbe, tuttavia, essere utilizzato anche dalla società in liquidazione, come strumento di ripristino delle condizioni di equilibrio, purché finalizzato alla revoca dello stato di liquidazione.

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

Competenza

Il piano attestato di risanamento, generalmente predisposto dai consulenti del debitore, deve essere formalmente adottato dall'organo di gestione, anche alla luce dell'unico richiamo normativo, seppur implicito, formulato dalla disciplina civilistica: l'art. 2381 co. 3 penultimo periodo c.c. riserva, infatti, al Consiglio di amministrazione l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società. Conseguentemente, deve essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione o nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico.

Fermo restando che lo statuto può stabilire, in tal senso, una specifica competenza dell'assemblea dei soci (Lo Cascio G., "Il concordato preventivo e le altre procedure di crisi", Ipsoa, Milano, 2015, p. 775), ad esempio quando è richiesto un loro intervento diretto a supporto della fattibilità del piano.

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

Finalità

L'obiettivo del piano attestato è rappresentato dal risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e dal riequilibrio della situazione finanziaria della stessa: è, pertanto, necessario che preveda dei rimedi da adottare in un'ottica non meramente liquidatoria, ma in continuità aziendale, o comunque diretti al raggiungimento della stessa. Sul punto, si rammenta che la continuità aziendale rappresenta uno dei presupposti indispensabili per potere redigere il bilancio d'esercizio in base alle ordinarie disposizioni civilistiche, previsto dall'art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c.) la cui sussistenza deve essere accertata nel rispetto delle indicazioni fornite dal principio di revisione ISA ITALIA n. 570.

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

- idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa;
- caratterizzato dalla veridicità dei bilanci aziendali e fattibile, così come attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) e b) del RD 267/42 (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati e società tra professionisti i cui soci appartengono ad una delle predette categorie). La designazione di tale professionista "attestatore" deve essere effettuata dal debitore, tra soggetti connotati dal requisito dell'indipendenza sia dal debitore che da ogni altro soggetto interessato alla sottostante operazione di risanamento.

Piano attestato di risanamento (art. 67, 3 comma lettera d) RD 267/42)

In definitiva Stabilisce l'esclusione dall'azione revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, qualora siano stati posti in essere in esecuzione di un piano

L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.

Piano attestato di risanamento

L'art. 56 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.9.2021

L'art. 56 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 01.9.2021, dispone che l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria

Il piano deve avere data certa, e deve indicare le seguenti informazioni:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli apporti di finanza nuova;
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Piano attestato di risanamento

L'art. 56 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.9.2021

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'art. 39 del D.Lgs. 14/2019

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, che – su richiesta del Debitore – può essere pubblicato nel Registro delle imprese.

Piano attestato di risanamento

L'art. 56 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.9.2021

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Il piano attestato di risanamento costituisce, pertanto, lo strumento nel quale sono rappresentate le azioni strategiche ed operative attraverso cui un'impresa si prefigge di rimuovere lo stato di crisi: può fondarsi anche su accordi con i principali creditori, tipicamente le banche, al fine di ristrutturare l'indebitamento, ancorchè ciò non sia richiesto dalla normativa. Nei casi più virtuosi, l'esigenza di sottoporre ad attestazione il piano nasce dalla volontà del management di perseguire il risanamento in un contesto di corretta gestione societaria, e per suffragare la redazione del bilancio d'esercizio sulla base del presupposto della continuità aziendale (Danovi A., Panizza A., "Natura e ruolo dei piani di risanamento", in Danovi A., Panizza A., "Piani di risanamento", Ipsoa, Milano, 2017, p. 8). È, inoltre, possibile che il piano di risanamento sia affiancato dalla sottoscrizione, con le banche creditrici, degli accordi denominati "convenzione di moratoria", ed i contratti ad essa correlati (impegni, garanzie, covenants, ecc.), andando così a configurare la manovra finanziaria, che si qualifica proprio in base alle intese definite con il ceto creditorio e finalizzate al risanamento (erogazione di nuova finanza, moratorie, revisione del pricing, ecc.).

Piano attestato di risanamento

È, pertanto, fondamentale individuare in via preliminare le cause della crisi dell'impresa, che possono essere di tipo congiunturale, strutturale - dovute allo specifico mercato di riferimento oppure all'incapacità di creare adeguato valore - o finanziario, in virtù di un eccessivo indebitamento o di un insufficiente grado di capitalizzazione. A seconda che vi sia preminenza di una o delle altre ragioni della crisi, ovvero un mix delle stesse, l'impresa deve valutare la necessità di (Bana M., "Crisi e risanamento d'im

- ricercare nuove occasioni di crescita, con maggiore flessibilità operativa;
- rivedere la propria strategia industriale e commerciale;
- ridurre l'indebitamento, mediante la cessione di attività o rami aziendali non strategici, il consolidamento di parte dei debiti a breve o l'ingresso di nuovi soci o finanziatori di lungo periodo. presa: soluzioni stragiudiziali e concordatarie", Eutekne, Torino, 2015, p. 438):

Piano attestato di risanamento

Il Contenuto

Il piano attestato di risanamento deve essere redatto utilizzando le più diffuse tecniche professionali previste per il business plan, comprendendo sia il progetto finanziario che quello industriale: deve, pertanto, indicare le misure idonee a ristabilire l'equilibrio della gestione dell'impresa in difficoltà, ovvero definire le fasi del risanamento, le strategie sottostanti e gli strumenti di controllo (intermedio e finale). Deve, quindi, contenere le linee guida che hanno motivato la propria redazione, precisando dettagliatamente gli atti, i pagamenti e le garanzie da porre in essere, al fine di eseguire il progetto proposto per la riduzione dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. A questo proposito, si rammenta che un utile supporto operativo è costituito dai “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, pubblicati dal CNDCEC, a cura di AIDEA, ANDAF, APRI e OCRI.

Piano attestato di risanamento

Il Contenuto

Perseguire la continuità aziendale e, conseguentemente, preservare il valore sociale dell'impresa, mantenendo gli attuali livelli occupazionali

Minimizzare i costi e tempi di esecuzione del progetto di risanamento

Massimizzare la soddisfazione dei creditori, i quali potrebbero avere obiettivi diversi, in quanto i creditori strategici potrebbero essere interessati alla continuità aziendale, mentre quelli piccoli potrebbero preferire la liquidazione atomistica dell'azienda, anche nell'ambito della procedura di fallimento

Piano attestato di risanamento

Il Contenuto

È, pertanto, fondamentale individuare in via preliminare le cause della crisi dell'impresa, che possono essere di tipo congiunturale, strutturale - dovute allo specifico mercato di riferimento oppure all'incapacità di creare adeguato valore - o finanziario, in virtù di un eccessivo indebitamento o di un insufficiente grado di capitalizzazione. A seconda che vi sia preminenza di una o delle altre ragioni della crisi, ovvero un mix delle stesse, l'impresa deve valutare la necessità di (Bana M., "Crisi e risanamento d'impresa: soluzioni stragiudiziali e concordatarie", Eutekne, Torino, 2015, p. 438):

Ricerca nuove occasioni di crescita, con maggiore flessibilità operativa;

- rivedere la propria strategia industriale e commerciale;
- ridurre l'indebitamento, mediante la cessione di attività o rami aziendali non strategici, il consolidamento di parte dei debiti a breve o l'ingresso di nuovi soci o finanziatori di lungo periodo.

Piano attestato di risanamento

Il Contenuto

È, pertanto, fondamentale individuare in via preliminare le cause della crisi dell'impresa, che possono essere di tipo congiunturale, strutturale - dovute allo specifico mercato di riferimento oppure all'incapacità di creare adeguato valore - o finanziario, in virtù di un eccessivo indebitamento o di un insufficiente grado di capitalizzazione. A seconda che vi sia preminenza di una o delle altre ragioni della crisi, ovvero un mix delle stesse, l'impresa deve valutare la necessità di (Bana M., "Crisi e risanamento d'impresa: soluzioni stragiudiziali e concordatarie", Eutekne, Torino, 2015, p. 438):

Ricerca nuove occasioni di crescita, con maggiore flessibilità operativa;

- rivedere la propria strategia industriale e commerciale;
- ridurre l'indebitamento, mediante la cessione di attività o rami aziendali non strategici, il consolidamento di parte dei debiti a breve o l'ingresso di nuovi soci o finanziatori di lungo periodo.

Piano attestato di risanamento

Elementi essenziali

- la situazione patrimoniale aggiornata;
- Il piano industriale, economico e finanziario;
- le condizioni ed assunzioni su cui si basa il piano;
- i flussi di cassa a scadenze periodiche (mensili o trimestrali).

Piano attestato di risanamento

Informazioni

- le cause interne ed esterne della crisi. Il piano deve, pertanto, affrontare in modo dettagliato la crisi e le proprie cause, analizzando le singole determinanti ed identificando i possibili rimedi, nonché evidenziando gli elementi di discontinuità che gli amministratori intendono perseguire;
- lo stato di solvibilità e liquidità aziendale, e le altre peculiarità dell'impresa;
- le principali caratteristiche del piano, le ipotesi su cui si fonda, le fonti informative e le metodologie utilizzate per la sua redazione;
- la solidità dei presupposti dei risultati economico-finanziari attesi;
- le misure che si intendono adottare;
- la durata, non eccedente i 3 - 5 anni, essendo assimilabile ad un c.d. "business plan";
- gli obiettivi intermedi e la loro collocazione temporale, i quali sono pure funzionali all'esecuzione del monitoraggio e all'adozione di eventuali correttivi;
- gli specifici intervalli di verifica;
- i meccanismi di aggiustamento e correzione individuati per coprire gli eventuali scostamenti del piano (riserve di liquidità o patrimoniali).

Piano attestato di risanamento Pubblicità

Il predetto adempimento potrebbe, tuttavia, essere assolto in via agevolata, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42 ovvero della facoltà di pubblicazione del piano nel Registro delle imprese, rilevante anche ai fini fiscali, sia per il debitore (art. 88 co. 4-ter del DPR 917/86)

In questo modo viene data data certa al documento che per i creditori (art. 101 co. 5 del TUIR e art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72).

Piano attestato di risanamento piano non più eseguibile

Gli effetti protettivi vengono meno soltanto con riferimento agli atti da eseguire successivamente al verificarsi dello scostamento, a meno che venga predisposto un nuovo progetto e resa la relativa attestazione.